



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 62

Del 26/06/2023

OGGETTO: Imposta di soggiorno: Applicazione modifica Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo.

APPROVATA

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **26** del mese di **giugno**, alle ore **19:42** in Milazzo, nell'aula Consiliare "Falcone e Borsellino", su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avviso scritto in data **23/06/2023** prot. N.50111 notificato in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria di prosecuzione**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino		X	MAISANO Damiano	X	
ANDALORO Alessio	X		OLIVA Alessandro	X	
BAGLI Massimo		X	PELLEGRINO Alessia	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina	X		RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia	X	
FICARRA Francesco Danilo	X		SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio		X	SGRO' Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria	X	
MAGLIARDITI Maria	X		STAGNO Giuseppe	X	

PRESENTI N. 21

ASSENTI N. 3

E' presente il Segretario Generale Dott.ssa: **Andreina MAZZU'**.

Assume la presidenza il Presidente **Avv. Alessandro OLIVA**.

E' presente l'Assessore **MELLINA**.

Partecipa alla seduta il Funzionario Dott.ssa **Antonella LOCANTRO**.

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti in aula è sufficiente a rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

In via preliminare alla trattazione dei punti iscritti all'O.d.g. chiede d'intervenire il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale lamenta che da mesi circa ha presentato, senza ottenere alcuna risposta, presso l'Ufficio di Presidenza una proposta affinché il civico consesso si pronunciasse relativamente ad un regolamento circa le attività produttive del Comune. Invita il Segretario Generale ad attivarsi in merito.

Cambiando argomento, il Consigliere Italiano Lorenzo si sofferma sulla decisione dell'ente di intitolare un'area a verde sita nella zona di Grazia, di rimpetto alla Chiesa, su richiesta formulata dall'AIDO ad una ragazza cittadina milazzese deceduta e che ha donato gli organi. Pur essendo d'accordo con la decisione, rammenta al Presidente che è stata votata dal Consiglio Comunale una proposta per intestare un'area pubblica alle vittime della strada.

Alle ore 19:48 entrano in aula i Consiglieri Foti e Bagli. **Presenti 23.**

Anche il Consigliere **Maisano** chiede d'intervenire in via preliminare alla trattazione dei punti iscritti all'O.d.g. per chiedere al Presidente se ha avuto modo d'informarsi in merito alla riapertura del centro sociale per anziani di Santa Marina.

Lamenta l'assenza del Collegio dei Revisori dei Conti rappresentando che nella passata seduta di Consiglio comunale proprio per questo motivo ha abbandonato l'aula per protesta.

Dà atto di essersi informato presso gli uffici per conoscere quanto il Collegio dei Revisori dei Conti incide sulle casse dell'ente ed è venuto a conoscenza che gli stessi costano circa 9.000,00 euro al mese oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Ritiene che quantomeno uno dei tre, quando vi sono iscritti all'O.d.g. degli argomenti importanti, sia presente in Consiglio Comunale al fine di offrire al civico consesso tutte le delucidazioni richieste.

Sottolinea che la presenza in aula del Collegio dei Revisori dei Conti è indispensabile quando si discute di argomenti delicati a garanzia dell'intero civico consesso.

Invita al Segretario a fornire spiegazioni in merito.

Risponde il Segretario Dott.ssa **Mazzù**, la quale intende evidenziare che l'eventuale presenza in aula del Collegio dei Revisori dei Conti indubbiamente comporterebbe ulteriori spese per l'ente in quanto trattasi di un extra rispetto al lavoro ordinario, fermo restando che su argomenti importanti e delicati il civico consesso è legittimato a richiederne la partecipazione alle sedute.

Ritiene tuttavia che la presenza in aula del Collegio dei Revisori dei Conti sia superflua quando si ha intenzione di discutere di altri argomenti o di dare lettura integrale di tutti i documenti, sarebbe opportuno invece che gli stessi venissero convocati solo quando, in un'ottica di collaborazione, il consiglio comunale si decide a discutere dell'argomento, anche per evitare di gravare di ulteriori spese l'ente.

Prende la parola il Consigliere **Rizzo**, il quale si complimenta con l'amministrazione in quanto nell'ultimo week-end, grazie all'evento Street Food, la città di Milazzo è tornata ad essere attrattiva.

Interviene il Consigliere **Andaloro**, il quale ci tiene a precisare che il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo a tutela del Consiglio Comunale e pertanto, su richiesta dei Consiglieri, l'organo è obbligato a presenziare in aula.

Si riserva di scrivere una nota al Prefetto e agli Enti Locali per rappresentare che nonostante il civico consesso abbia espressamente richiesto la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti in aula, questi ultimi non si sono presentati.

Cambiando argomento, il Consigliere Andaloro evidenzia che in Commissione Consiliare sono stati esitati due regolamenti a seguito di numerose sedute, chiede al Presidente come mai ad oggi non siano stati predisposti gli atti per l'approvazione in aula. Lamenta il ritardo degli uffici.

Tornando al Collegio dei Revisori dei Conti, il Consigliere Andaloro rammenta di avere richiesto delucidazioni sui fitti attivi e passivi dell'ente, ma tale richiesta ad oggi non è stata ancora evasa.

Risponde la Segretaria **Mazzù**, la quale rappresenta di aver già esaminato il Regolamento del Consiglio cui faceva riferimento il Consigliere Andaloro, evidenzia di averlo considerato un po' macchinoso e di averne discusso con il Presidente della Commissione interessata al fine di snellirlo, ferma restando la sua disponibilità ad esprimere un parere su quanto è già stato redatto.

Comunica tuttavia di non essere più il dirigente dell'Ufficio amministrativo che si occupa della materia.

Prende la parola il Consigliere **Foti**, il quale, in accordo con quanto sostenuto dal Consigliere Andaloro, ritiene indispensabile un maggiore confronto con il Collegio dei Revisori dei Conti, non tanto per quanto concerne il Regolamento TARI ma anche per questioni relative per esempio ai tributi locali, al servizio idrico integrato, ai processi di riscossione TARI ed altro, vista anche la nota giunta all'Ufficio di Presidenza relativa all'approvazione del Consuntivo 2022 e visto il richiamo dell'Assessorato Regionale.

Riguardo il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e sullo Statuto Comunale il Consigliere Foti evidenzia che, visto il tempo trascorso, è un inter che deve assolutamente definirsi. Suggerisce di affrontare direttamente in aula il nuovo Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e lo Statuto Comunale al fine di ampliare il dibattito e capire quali sono le argomentazioni che il Segretario Generale aveva avuto modo di analizzare.

Conclude l'intervento complimentandosi con il Rotary Club e il Lions Club che hanno portato avanti una programmazione importante sulla valorizzazione e la promozione della scalinata Erta S. Domenico.

Alle ore 20:09 si allontana il Consigliere Foti. **Presenti 22.**

Anche il **Presidente** si complimenta con il Club Lions.

Interviene la Consigliera **Russo Lydia** la quale chiede al Segretario Generale se è possibile, con il nuovo impianto microfonico, un collegamento a distanza con il Collegio dei Revisori dei Conti.

Prende la parola l'Assessore **Mellina**, il quale rammenta che il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo slacciato dalla polizia e sono delle figure a totale garanzia del civico consesso, tant'è vero che gli stessi vengono sorteggiati da un elenco regionale.

Riguardo il compenso spettante ai componenti del Collegio, lo stesso viene stabilito dalla normativa nazionale per fasce. Nel nostro caso la fascia è quella di circa 15.400,00 euro annue a cui viene aggiunta una maggiorazione del 10+10 ed il costo del Presidente che incide per un 50% in più.

Dà atto che gli obblighi del Collegio vengono definitivi dal Regolamento di Contabilità vigente al Comune di Milazzo incluso l'obbligo di presenza. Generalmente la presenza in aula del Collegio dei Revisori si ha quando vengono approvati gli strumenti finanziari, mentre negli altri casi i Revisori vengono regolarmente ed automaticamente invitati dall'Ufficio di Presidenza, ma se non vi è un'espressa richiesta non partecipano alla seduta.

Rispondendo al Consigliere Russo Lydia, l'Assessore Mellina precisa che il collegamento a distanza è possibile e ritiene che il Collegio sarebbe ben lieto di partecipare alle sedute con questa modalità.

Alle ore 20:19 si allontana la Consiglieria Sgrò. **Presenti 21.**

Interviene il Consigliere **Piraino**, il quale invita il Presidente a fare osservare il regolamento anche agli Assessori in merito alla durata degli interventi stabilita in 5 minuti così come per i Consiglieri.

Il Presidente sospende la seduta per cinque minuti per inosservanza delle regole basilari da parte dei Consiglieri.

A termine della sospensione il **Presidente** invita il civico consesso a rispettare quanto stabilito in Conferenza dei Capigruppo circa gli interventi preliminari (durata di 5 minuti su mere segnalazioni all'amministrazione).

Riprende la parola il Consigliere **Piraino** il quale intende portare a conoscenza dell'aula che al Comune di Milazzo i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti percepiscono 1.300,00 euro mensili e per il Presidente vi è una maggiorazione del 50%, quindi dissente da chi sostiene che i componenti percepiscono circa 9.000,00 euro al mese.

Il **Presidente** interrompe l'intervento del Consigliere Piraino in quanto discute di un argomento non iscritto all'O.d.g..

Introduce il **punto n.2** iscritto in elenco lasciato in sospenso nella passata seduta di Consiglio Comunale. Dà atto che era stata già data lettura integrale della proposta di delibera, dei verbali, ed era stato espresso il voto negativo sull'emendamento presentato in Commissione Consiliare. Resta da esitare la proposta di delibera ed invita i Consiglieri ad esprimersi per dichiarazione di voto.

Alle ore 20:26 si allontana il Consigliere Doddo. **Presenti 20.**

Prende la parola il Consigliere **Andaloro**, il quale rappresenta di voler porgere delle domande in merito alla tassa di soggiorno che viene pagata al Comune di Milazzo al Collegio dei Revisori dei Conti che oggi risultano assenti.

Alle ore 20:32 rientra in aula il Consigliere Foti. **Presenti 21.**

Prende la parola la Segretaria Dott.ssa **Mazzù**, la quale precisa che la proposta di delibera in argomento è datata 7 aprile 2023, per cui, considerato il tempo trascorso (quasi tre mesi dalla trasmissione della proposta), i Consiglieri Comunali hanno avuto tutto il tempo per poter ottenere precisazioni e chiarimenti dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Sottolinea che le tempistiche vanno rispettate.

Il **Presidente**, non essendovi ulteriori interventi, chiede al Segretario Generale di richiamare l'appello nominale prima di porre ai voti la proposta di delibera.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino		X
ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana	X	
COCUZZA Valentina	X	
CRISAFULLI Giuseppe		X
DODDO Giuseppe		X
FICARRA Francesco Danilo	X	
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonio	X	
ITALIANO Lorenzo		X
MAGLIARDITI Maria	X	
MAISANO Damiano		X
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia	X	
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco	X	
RUSSO Francesco	X	
RUSSO Lydia	X	
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina		X
SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria	X	
STAGNO Giuseppe	X	
	17	7

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Imposta di soggiorno: Applicazione modifica Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo**";

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 17;

CON VOTI 16 FAVOREVOLI, 1 ASTENUTO (Foti) espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Imposta di soggiorno: Applicazione modifica Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;

CON VOTI 16 FAVOREVOLI, 1 ASTENUTO (Foti) espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
2° SETTORE –Finanze e Tributi

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 07/04/2023

**Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO: APPROVAZIONE MODIFICA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

Il proponente

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Richiamate:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. Consiglio Comunale n. 13 del 16/04/2015 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento di attuazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/03/2017 con la quale sono state apportate modifiche all'art. 5 del regolamento dell'imposta di soggiorno;

Atteso che si rende necessario modificare in parte il Regolamento al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione dell'imposta di soggiorno e la relativa riscossione in particolare:

- l'art. 6 OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE;
- l'art.7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
- l'art.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
- l'art.9 SANZIONI
- l'art.13 RATEIZZAZIONE
- l'art.14 TAVOLO DI CONFRONTO

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Dirigente del 2° Settore "Finanze e Tributi";

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.


3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO DELL'ATTO
(Art.12 L.R.23/12/2000 n.30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo li 07/04/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Tiziana Vinci




PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 07/04/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Tiziana Vinci





COMUNE DI MILAZZO
Prot A/P Arrivo
N. 0033069 del 13-04-2023

CITTA' DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

Collegio dei Revisori

Verbale n.16/2023 del 13.04.2023 inerente il parere sulla,

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 07/04/2023

(Protocollo n. 0032047 del 11.04.2023)

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, Presidente,
- Dott. Scalia Ferdinando, Componente
- Dott. Donato Domenico, Componente.

riunitosi in via telematica, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta PEC in data 07.04.2023 ed integrazione del 11.04.2023, procede all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, per modificare in parte il Regolamento al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione dell'imposta di soggiorno e la relativa riscossione.

Richiamate:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. Consiglio Comunale n. 13 del 16/04/2015 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento di attuazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/03/2017 con la quale sono state apportate modifiche all'art. 5 del regolamento dell'imposta di soggiorno;

Premesso che:

1. l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», permette di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

2. che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

Preso atto che,

si rende necessario modificare, in parte, il Regolamento al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione dell'imposta di soggiorno e la relativa riscossione con particolare riferimento agli art. 6 – 7 – 8 – 9 - 13 e 14, meglio relazionati nell'allegato regolamento alla proposta, che gli stessi si annodano alle norme regolatrici sulle sanzioni, rateizzazioni, ricorsi alle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D. Lgs. 31. 12. 1992 n. 546, dell'accertamento e del controllo del carico massima dell'imposta, esprimendo motivo della trasparenza amministrativa a tutela del contribuente e dell'ente stesso.

Visti e richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 art. 4;
- l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
- gli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 7 lett. B,

Il Collegio dei Revisori

Esprime ***parere favorevole*** alla proposta di deliberazione in oggetto, consistente nelle modifiche al regolamento sull'imposta di soggiorno.

Oggi, 13.04.2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI *

Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Firmato digitalmente da
Vincenzo Calogero Catalano
CN = Vincenzo Calogero Catalano
C = IT

Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da SCALIA FERDINANDO
Data: 13/04/2023 15:46:07

Dott. Domenico Donato

* (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
DONATO DOMENICO
Data: 13/04/2023 15:52:23



COMUNE DI MILAZZO

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali, finanziamento di progetti legati all'intrattenimento e allo spettacolo o ad attività culturali, aventi ricadute in termini turistici; interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione, interventi per servizi pubblici locali, per la promozione e la valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.

ART. 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, inferiore a 30 giorni, ubicate nel territorio del Comune di Milazzo.

ART. 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Milazzo.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 – ter del D. Lgs. 23/2011 e dell'articolo 4 del comma 5 – ter del D.L. 50/2017, convertito in legge 77/2020, sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui all'art. 1, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

ART.4

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo:

- I residenti nel comune di Milazzo e nelle Isole Eolie;
- minori entro il tredicesimo anno di età;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente ed i genitori accompagnatori dei degenti. L'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero;
- Le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- Volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;

- Il personale appartenente alle forze armate e alle forze dell'ordine, incluso il personale appartenente al personale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
- Partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'Amministrazione Comunale di Milazzo: l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal comune di Milazzo attestante le generalità dei soggetti;
- Coloro che pernottano presso i campeggi in tende, roulotte e camper.

ART.5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità ed in relazione alla tipologia delle strutture ricettive, fino ad un massimo di 5 pernottamenti complessivi, sarà applicata nella misura di seguito specificata:

STRUTTURA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	Tariffa ALTA STAGIONE	Tariffa BASSA STAGIONE
		dal 15 giugno al 15 settembre	dal 16 settembre al 14 giugno
ALBERGO	5 stelle	€ 5,00	€ 4,00
ALBERGO	4 stelle	€ 2,00	€ 1,90
ALBERGO	3 stelle	€ 1,50	€ 1,40
ALBERGO	1 o 2 stelle	€ 1,00	€ 0,50
RESIDENZA TURISTICO- ALBERGHIERA		€ 3,00	€ 2,00
CAMPEGGIO		€ 1,00	€ 0,80
AGRITURISMO		€ 1,00	€ 0,80
CASA PER FERIE		€ 1,00	€ 0,80
Strutture ricettive extra alberghiere			
CASA VACANZA		€ 1,00	€ 0,80
AFFITTA CAMERE		€ 1,00	€ 0,80
B & B		€ 1,00	€ 0,80
RESIDENCE		€ 1,00	€ 0,80

2. Le eventuali, successive modifiche o variazioni della misura dell'imposta saranno stabilite con provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente.

ART.6

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Milazzo, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori hanno l'obbligo di iscriversi all'applicativo gestionale messo a disposizione dal Comune e definito con provvedimento dirigenziale comunicando i dati richiesti e al CIR (Codice Identificativo Regionale). I dati relativi alla localizzazione (indirizzo fisico e riferimenti catastali) e alla denominazione della struttura. L'iscrizione al portale deve essere effettuata entro il termine per la presentazione della prima comunicazione trimestrale dei pernottamenti successiva all'avvio dell'attività. Le variazioni riguardanti il gestore (cambio intestazione sociale, modifica rappresentante legale, variazione sede legale, ecc.) o la struttura (variazione classificazione, chiusura dell'attività, ecc.) o degli immobili (variazione catastale, ecc.) devono essere comunicate mediante il portale entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento;

3. I gestori hanno l'obbligo di acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione;

4. I gestori hanno l'obbligo di comunicare esclusivamente tramite l'applicativo gestionale messo a disposizione dal Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente ed il relativo periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti in base al precedente articolo 4, l'imposta dovuta nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui non ci siano presenze nel corso del trimestre;

5. I gestori delle strutture ricettive, in quanto responsabili del pagamento dell'imposta, sono obbligati al versamento dell'imposta corrispondente al numero di pernottamenti imponibili effettuati nella struttura stessa entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Comune di Milazzo—ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione (Mod. 21) tramite l'applicativo gestionale messo a disposizione dall'ente. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero;

7. Il gestore dovrà conservare la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione e sul suo integrale riversamento al Comune.

ART.7

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'importo al gestore della struttura, ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune.

2. La misura annua degli interessi per i versamenti in ritardo è determinata in 3 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 15 giorni, dalla fine di ciascun trimestre solare, su apposito c.c.p. PAGOPA intestato al Comune di Milazzo o tramite bonifico bancario a valere sul conto unico di tesoreria o tramite modello F24.

ART. 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

- Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
- Effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato;

ART.9

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D. L. gs. N. 472/1997.

3. Per l'omessa, infedele od incompleta comunicazione di cui all'art. 6 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da graduare in relazione alla gravità, alla rilevanza ed alla reiterazione dell'azione, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689;

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6 da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nell'applicativo software messo a disposizione dall'ente o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Si applicano le norme di legge per le violazioni relative alla dichiarazione annuale e ai versamenti.

7. I dati relativi alle eventuali evasioni d'imposta accertate saranno comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'accertamento dei tributi erariali e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza amministrativa, ricorrendone i presupposti.

ART.10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 11

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita istanza da produrre al Comune di Milazzo, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il successivo versamento, ai fini della preventiva autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 1.000,00.

3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori a € 10,33.

ART. 12 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D. Lgs. 31. 12. 1992 n. 546.

ART. 13 RATEIZZAZIONE

1. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare l'imposta nei termini le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri:

- fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 fino a euro 9.000,00 massimo 36 rate mensili;
- da euro 9.000,01 a euro 12.000,00 48 rate mensili;
- da 12.000,01 a euro 15.000,00 massimo 60 rate mensili;
- oltre 15.000,00 euro massimo 120 rate mensili.

Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 100 euro.

2. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, agli interessi, alle spese di notifica ed agli oneri di riscossione e successivamente al tributo.

3. La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 10.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 12, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Al fini di cui al precedente periodo, per debiti si intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi dovuti. Tale garanzia deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
- la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Milazzo;
- il Tribunale di Messina quale foro competente per le controversie.

5. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta.

6. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 1,5% con maturazione giorno per giorno.

11. La revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione preclude la concessione di rateizzazioni a favore del medesimo debitore, anche se riferiti a imposte e tributi diversi o diverse annualità.

ART. 14
TAVOLO DI CONFRONTO

1. È costituito un tavolo di confronto, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di affrontare esigenze e problematiche connesse all'utilizzo del gettito. 2. Il tavolo di confronto è convocato dagli Assessori competenti e si riunirà almeno una volta l'anno.

ART. 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/ 1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471, 472,473, del 18 dicembre 1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate dell'Ente.

COMUNE DI MILAZZO

- Ufficio di Presidenza -

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 07-DEL-07-04-2012

Emendamento (1) _____ l'art. 13

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Sostituire al comma 3 dell'art. 13 la frase
"Superiore a 12" con la seguente "Superiore a 24"

I... PRESENTATOR...

Paola
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Caterina Gallo

SI ESPRIME PARERE favorevole

Milazzo, li 26-05-2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente del Settore Finanziario



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

SI ESPRIME PARERE negativo per ragione di prudenza al fine di non aggravare ulteriormente la difficile situazione di riscossione dell'Ente.

Milazzo, li 26/05/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente del Settore Finanziario





CITTA' DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

Collegio dei Revisori

Verbale n.18/2023 del 24/05/2023/2023 inerente il parere sulla,

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.07 del 07/04/2023

Avente ad oggetto:

Emendamento n.1 alla proposta di Consiglio Comunale n.07 del 07/04/2023

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, PRESIDENTE,
- Dott. Scalia Ferdinando, COMPONENTE,
- Dott. Donato Domenico, COMPONENTE.

Raccordandosi, in forma telematica, con i sistemi informatici, in prosieguo, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta via P.E.C., in data 24/05/2023, per esprimere parere all'emendamento in oggetto, di sostituire la frase al comma 3 da 12 a superiore a 24 rate

Premesso e richiamati:

che il regolamento esistente all'art. 13 disciplina la rateizzazione e che allo stesso si propone di modificare la rateizzazione in superiore a 24 rate.

Considerato,

Che il parere tecnico di regolarità contabile è stato reso non favorevole, esprimendo le motivazioni al fine di non aggravare ulteriormente la difficile situazione della riscossione;

che dalla motivazione si evince solamente un effetto temporale di allungamento della riscossione;

che il richiamato emendamento, pur producendo un effetto di agevolazione per l'utenza, ma che l'imposta di diritto spetta al Comune e non può essere derogabile;

Che a giudizio il tema deve essere approfondito sull'aspetto degli effetti dei flussi di cassa e del gettito dell'imposta al fine di verificarne effetti distorsivi finanziari;

Visto il parere favorevole di regolarità Tecnica, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Visto il parere Non favorevoli di regolarità Contabile, reso ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Visto le norme contenute nel d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;

Visto l'art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto;

Tutto ciò premesso e determinato nel presente parere,

Il Collegio dei Revisori

Esprime **parere non favorevole** alla proposta di deliberazione in oggetto, nulla toglie che il Consiglio può nella sua autonomia esprimersi nel merito.

Oggi 24/05/2023

Il Collegio dei Revisori

(Firmato digitalmente)

Presidente, Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Firmato digitalmente da

Vincenzo Calogero Catalano

CN = Vincenzo Calogero Catalano
C = IT

Componente Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da: SCALIA

FERDINANDO

Data: 24/05/2023 13:03:00

Componente Dott. Domenico Donato

Firmato digitalmente da: DONATO DOMENICO

Data: 24/05/2023 11:23:27

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
ANDRIANA MAZZU'

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano
MARIO FRANCESCO BONDINI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 30/6/2023 per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---